BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno V — Mogadiscio, 22 febbraio 1954 — **Suppl. n. 1 al n. 2**

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1954

ORDINANZE

ORDINANZA n. 1 rep. del 20 febbraio 1954: *Norme sulle riunioni pubbliche.* 71

ORDINANZA n. 2 rep. del 20 febbraio 1954: *Norme sulla costituzione e sulla attività delle associazioni, enti ed istituti.* 73

DECRETI

DECRETO n. 5 rep. del 2 febbraio 1954: *Norme regolamentari amministrative-contabili di carattere transitorio per la compilazione dei conti consuntivi finanziari degli esercizi 1949-50; 1950-51; 1951-52.* 75

PARTE PRIMA

ORDINANZA n. 1 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare norme per le riunioni pubbliche;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

Ordina:

Art. 1.

Tutti gli abitanti del Territorio hanno diritto di riunirsi pacificamente. Per le riunioni non è richiesta alcuna autorizzazione.

Art. 2.

Per le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico i promotori sono tenuti soltanto a darne avviso al Residente competente per territorio almeno tre giorni prima, indicando lo scopo della riunione.

È considerata pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia, per il luogo in cui sarà tenuta o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi o per lo scopo o l'oggetto di essa, riveste carattere di riunione non privata.

Sono considerate riunioni in forma privata, le riunioni che ordinariamente sono tenute dalle associazioni anche a scopo politico, tranne che non rivestano carattere di congressi o convegni regionali o nazionali.

Per ragioni di ordine pubblico, di sanità o di moralità o nel caso di omesso preavviso, il Residente può vietare le riunioni o prescriverne le modalità di tempo e luogo.

Per le stesse ragioni il Residente può impedire gli assembramenti.

Il Residente deve dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Commissario Regionale indicandone i motivi.

Qualora non siano osservati il divieto o le prescrizioni date dalle autorità i promotori delle predette riunioni o assembramenti e coloro che in dette riunioni o assembramenti prendono la parola saranno denunziati all'autorità giudiziaria.

Non è punibile chi prima della ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa si ritira dalla riunione.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano per le riunioni consuetudinarie e le funzioni religiose che a norma del culto cui appartengono devono essere tenute all'aperto.

È data facoltà al Residente di vietare per comprovate ragioni di ordine pubblico, di sanità o di moralità, tutte le predette riunioni e le funzioni religiose o di prescrivere determinate modalità dandone sempre avviso ai promotori.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano per i trasporti funebri, per le fiere e per i mercati, salvo le prescrizioni di sanità pubblica e di polizia locale.

Art. 5.

È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche a persone munite di licenza.

Il contravventore colto in flagranza è arrestato.

Il Residente può concedere autorizzazioni speciali di portare armi nelle riunioni nelle quali ciò sia conforme alla consuetudine.

Art. 6.

Qualora in occasione di riunioni o assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida che comunque possono mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini ovvero quando in dette riunioni o assembramenti avvengano reati, le riunioni o assembramenti possono essere sciolti.

Art. 7.

Quando nei casi preveduti negli articoli precedenti occorre sciogliere una riunione od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite o assembrate sono invitate, in nome della legge, a sciogliersi dalle autorità di polizia.

Ove l'invito rimanga senza effetto, l'autorità di polizia ordina lo scioglimento per mezzo di tre distinte formali intimazioni, nei modi più efficaci possibili sempre in nome della legge.

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni le riunioni o assembramenti sono sciolti con la forza e le persone riunite o assembrate che si rifiutano di obbedire sono arrestate.

Art. 8.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza e il fatto non rivesta carattere di altro reato, è punito con l'arresto da cinque giorni ad un anno o con l'ammenda da So. 2 a So. 100.

Le armi portate nelle riunioni o assembramenti senza la prescritta autorizzazione sono confiscate.

Art. 9.

La presente ordinanza entra in vigore alla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Somalia.

Mogadiscio, li 20 febbraio 1954.

L'Amministratore
Martino

ORDINANZA n. 2 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

RITENUTO necessario di dover emanare norme regolanti la costituzione e l'attività di associazioni, enti ed istituti del Territorio;

VISTO l'art. 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione italiana;

VISTO l'art. 4 della dichiarazione dei principi costituzionali annessa all'Accordo di Tutela;

VISTO l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, n. 2357;

Ordina:

Art. 1.

La libertà di associazione è garantita a tutti gli abitanti del Territorio.

Art. 2.

Gli istituti, le associazioni, anche a scopo politico, e gli enti costituiti nel Territorio devono comunicare al Residente i seguenti dati e notizie:

l'atto costitutivo;
lo statuto;
l'elenco delle cariche sociali e dei promotori;
la sede della direzione generale e delle sezioni locali.

Le comunicazioni suddette debbono essere fatte entro giorni sei dalla costituzione di fatto degli istituti, delle associazioni e degli enti.

L'obbligo delle comunicazioni incombe ai promotori o a coloro che hanno funzioni direttive e di rappresentanza.

Entro lo stesso termine di cui sopra dovranno essere notificati le modifiche di statuto, i cambiamenti delle cariche sociali ed i trasferimenti delle sedi centrali o locali.

Art. 3.

Il Commissario regionale in caso di urgenza può disporre la sospensione temporanea dell'attività degli istituti, associazioni ed enti che svolgono opera ritenuta di turbamento all'ordine pubblico e alla sicurezza del Territorio o, comunque, offensiva alla morale, alla religione ed ai costumi locali.

Il Commissario è tenuto a dare immediata notizia del provvedimento all'Amministratore il quale lo può revocare o modificarne i termini.

Contro il provvedimento del Commissario regionale è ammesso ricorso all'Amministratore entro dieci giorni.

Il ricorso può anche essere presentato nel termine predetto al Commissario regionale competente per l'inoltro all'Amministratore.

Nei casi di maggiore gravità l'Amministratore può disporre lo scioglimento degli istituti, associazioni ed enti.

Art. 4.

È fatto divieto agli appartenenti alle associazioni politiche di indossare, fuori delle sedi sociali, indumenti aventi carattere di uniforme.

Art. 5.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca altro reato, sono puniti con l'arresto da cinque giorni ad un anno o con l'ammenda da So. 100 a So. 1.000.

Art. 6.

La presente ordinanza entra in vigore alla data di pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Somalia.

Mogadiscio, li 20 febbraio 1954.

L'Amministratore
Martino

DECRETO n. 5 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2357;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2358;

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'emanazione di norme regolamentari amministrativo-contabili di carattere transitorio per la compilazione dei conti consuntivi finanziari degli esercizi scaduti 1949-50; 1950-51; 1951-52, nell'attesa di poter provvedere all'intero regolamento esecutivo dell'ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia, approvato col menzionato decreto presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2358;

SENTITO il Comitato amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I consuntivi della gestione finanziaria dell'A.F.I.S. per il periodo 1° aprile 1950-30 giugno 1952 vengono compilati distintamente per esercizio finanziario.

Il consuntivo dell'esercizio 1949-1950 è limitato al periodo iniziale dell'Amministrazione Fiduciaria, 1° aprile-30 giugno 1950.

Art. 2.

I consuntivi devono dimostrare le entrate accertate e versate e le spese impegnate e pagate nel corso di ogni esercizio. Il conto dei residui è distinto da quello della competenza.

Per l'esercizio 1949-1950 si tiene conto soltanto del movimento di cassa, cioè delle operazioni di versamento e di pagamento effettivamente eseguite. Le disponibilità sulle assegnazioni concesse per le spese dello stesso esercizio, come pure le entrate rimaste da riscuotere o da versare, vengono trasportate nel conto dell'esercizio successivo, 1950-1951.

Art. 3.

Le operazioni della gestione dei residui trasportati dall'esercizio 1950-1951 vengono desunte dalle scritture della Ragioneria, dalle risultanze degli accertamenti di cui al decreto istitutivo di articoli aggiunti 27 febbraio 1953, nonché dai successivi aggiornamenti effettuati ai fini indicati nel citato decreto amministratoriale.

Art. 4.

I consuntivi vengono compilati in corrispondenza ai bilanci di previsione comunicati dall'Amministrazione italiana, e sulle cui indicazioni si svolsero le relative gestioni finanziarie e vennero impiantate le scritture della Ragioneria.

Per gli esercizi 1949-1950 e 1950-1951, in cui furono comunicate soltanto, in sede preventiva, indicazioni globali distinte per gruppi di spese, i consuntivi vengono compilati sulla base dei criteri di classificazione contenuti nel citato decreto amministratoriale 27 febbraio 1953.

Art. 5.

Nei consuntivi, la gestione promiscua tenuta dall'A.F.I.S. e dal Ministero dell'Africa Italiana viene unificata per stanziamento, pur venendo altresì indicate separatamente le operazioni eseguite dalle due Amministrazioni. Dette operazioni vengono descritte in appositi elenchi, contenenti i dati di riferimento alle scritture delle rispettive Ragionerie.

Art. 6.

All'accertamento delle economie ed al loro eventuale impiego per la regolarizzazione di eccedenze verificatesi nello stesso esercizio ed accertate prima della chiusura delle scritture per la compilazione dei consuntivi, si provvede con appositi decreti dell'Amministratore, riportati in allegato ai consuntivi medesimi.

Art. 7.

I residui passivi della parte ordinaria dell'ultimo esercizio finanziario cui si riferiscono le disposizioni transitorie (esercizio 1951-1952) potranno essere conservati fino a tutto l'esercizio 1954.

I residui passivi della parte straordinaria possono essere mantenuti fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti, ma non oltre l'esercizio 1956.

Art. 8.

I consuntivi sono corredati da una *nota preliminare*, in cui, tra l'altro, devono essere illustrati sulla base dei dati finali della gestione i movimenti relativi alle entrate proprie del Territorio e a quelle provenienti dallo Stato italiano.

Nell'attesa che si possa provvedere alla compilazione del conto patrimoniale, sarà dimostrata parimenti nelle note preliminari la concordanza tra il conto di cassa e le risultanze del consuntivo.

Art. 9.

I conti consuntivi riguardanti il periodo 1° aprile 1950-30 giugno 1952 vengono presentati dalla Ragioneria, accompagnati da una relazione, all'Amministratore che li approva con proprio decreto, sentito il parere del Comitato amministrativo.

I consuntivi approvati vengono poi trasmessi al Ministero degli Affari Esteri per gli ulteriori adempimenti di sua competenza.

Mogadiscio, li 2 febbraio 1954.

L'Amministratore
Martino

VISTO e registrato, Reg. n. 2, foglio n. 107.
Mogadiscio, li 3 febbraio 1954.
Il Magistrato ai Conti: ***O. TAM.***